



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE RISORSE UMANE

Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane – Via Università 4, Modena

Tel: 059/2056503 – 2056447 – 7077 – 6451 -7056

<http://www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it>

email: ufficio.concorsidocenti@unimore.it

Pubblicato su Albo on line e sul web server di Ateneo

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTA la Legge 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art. 24;

VISTA la Legge 29 giugno 2022, n. 79 di “Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/05/2023;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 13/06/2023;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DECRETA

È emanato il **“Regolamento per il reclutamento e la disciplina della figura del ricercatore a tempo determinato in Tenure Track (RTT), di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificato dalla Legge 79/2022”**:

Art. 1 – Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il reclutamento di personale addetto ad attività di ricerca scientifica, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti tramite procedura di valutazione comparativa e la conseguente stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato (Ricercatore in Tenure Track - RTT) ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, modificato a seguito dell’entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, contenente “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e in particolare l’art. 14 del DL citato.

2. Le procedure di reclutamento e la disciplina della figura del ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, c. 3 lett. a) e b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente prima della modifica di cui alla Legge 79/2022, sono disciplinate da apposito Regolamento che rimane in vigore nella misura e nei limiti consentiti dalla normativa vigente per le procedure ai quali risulta ancora applicabile.

Art. 2 - Natura del rapporto di lavoro e tipologie contrattuali

L’assunzione di personale ai sensi del presente Regolamento comporta l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento o nella normativa speciale di riferimento si rinvia alle norme generali e in particolare a quelle relative al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale dei redditi da lavoro dipendente.

L’Università provvede alla copertura assicurativa per rischi da infortunio ed alla responsabilità civile.

I contratti di diritto privato a tempo determinato di cui al presente Regolamento hanno una durata complessiva di sei anni e non sono rinnovabili.

Ai fini della durata degli stessi i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente, a richiesta dell’interessato, non sono computati.

La titolarità di tali contratti non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli dell'Università, ma l'attività svolta costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione di titoli.

Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni Statutarie per ciò che attiene la partecipazione agli organi collegiali.

Art. 3 - Attivazione delle procedure di valutazione comparativa

La proposta di attivazione della procedura di valutazione comparativa di cui al presente Regolamento è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, con specifico riferimento al profilo della posizione nonché alle discipline nell'ambito delle quali dovranno essere condotte le attività di ricerca e di didattica.

L'attivazione della procedura è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa verifica di coerenza con la programmazione effettuata dai Dipartimenti e della disponibilità di risorse.

L'Ateneo, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre Università o istituti di ricerca, italiani o stranieri.

Gli oneri dall'attribuzione dei contratti di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i ricercatori titolari del contratto di cui all'art. 2.

Il Rettore indice con proprio decreto le procedure di valutazione comparativa.

I bandi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, sul portale di Ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea.

Il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli da parte dei candidati.

I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a venti giorni dalla data di pubblicazione del bando sul portale di Ateneo.

Nel bando sono indicati:

1. Il gruppo scientifico-disciplinare nonché un eventuale profilo richiesto ai candidati esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
2. la durata del contratto;
3. i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione;
4. la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
5. informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
6. il regime di impegno e le modalità di svolgimento della prestazione secondo quanto indicato dal presente Regolamento;
7. l'indicazione del termine di presentazione della domanda;

Dalla data di pubblicazione del bando decorre il termine per la presentazione delle domande.

I requisiti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4 - Definizione dei requisiti di accesso

Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa i soggetti che risultano in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel Regolamento di Ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti per ricercatore universitario a tempo determinato della durata di sei anni non rinnovabile.

Art. 5 - Modalità di costituzione delle Commissioni giudicatrici

La commissione è nominata dal Rettore ed è composta da tre membri appartenenti al ruolo dei professori di I o II fascia, attivi nell'area di ricerca di interesse. Almeno un membro della Commissione giudicatrice deve appartenere al ruolo di professore di I fascia. I membri della Commissione appartenenti al ruolo dei professori di II fascia devono essere in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di I Fascia. Un membro della commissione è indicato dal Dipartimento interessato e due sono indicati dal Senato Accademico.

Almeno un membro della Commissione deve provenire da altra Università italiana o straniera. Con le medesime modalità e in conformità ai medesimi criteri, contestualmente alla nomina dei membri effettivi della Commissione vengono nominati due membri supplenti (uno indicato dal Dipartimento interessato e uno indicato dal Senato Accademico). Ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 165/2001 e della raccomandazione comunitaria

n. 251 del 11/03/2005, nella composizione della Commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.

Art. 6 – Modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa

La procedura di valutazione comparativa prevede la valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, secondo le modalità stabilite dal D.M. n. 243 del 25 maggio 2011; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica, che può essere svolta in modalità telematica, e che può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico; lo svolgimento di tale seminario non costituisce prova orale. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; nel caso il numero di candidati sia superiore a sei, l'ammissione dei più meritevoli si basa su un motivato giudizio complessivo e non analitico di titoli e pubblicazioni; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; possibilità di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni anche nelle forme richiamate al paragrafo precedente.

Nei casi in cui le posizioni bandite prevedano lo svolgimento di attività assistenziale istituzionale, la valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità della attività assistenziale svolta.

Nelle diverse fasi di valutazione comparativa dei candidati, la commissione dovrà garantire la coerenza tra i criteri di valutazione adottati e il possesso da parte dei candidati di un profilo e di titoli scientifico-professionali coerenti con quelli riportati nel bando.

La relazione finale deve contenere:

- a) il punteggio attribuito ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni selezionate dai candidati ammessi alla discussione;
- b) una relazione collegiale sulla discussione e sulla prova diretta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera;
- c) il giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum, al punteggio attribuito ai titoli e alle pubblicazioni e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal bando.

Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta all'unanimità, ovvero a maggioranza dei componenti sulla base della valutazione effettuata, individua una rosa composta da non più di tre idonei.

Il Rettore accerta, con proprio decreto pubblicato sul sito web d'Ateneo, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il Rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti, o comunque nella prima seduta utile, il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il bando formula la proposta di chiamata del candidato idoneo, il quale, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sarà invitato a stipulare, con il Rettore, il relativo contratto di assunzione nel termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione.

Nell'ambito della rosa di idonei individuata dalla Commissione, ulteriori chiamate possono essere effettuate dal Dipartimento che ha proposto la procedura oppure da altri Dipartimenti interessati nel termine di 6 mesi decorrente dalla data di approvazione degli atti.

In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7 – Oggetto della prestazione e modalità di svolgimento

I contratti di cui al presente Regolamento possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito, sulla base di quanto stabilito dal bando di selezione.

Il regime di impegno può essere variato su istanza dell'interessato e previo parere favorevole del Dipartimento di appartenenza, trascorso un anno dalla presa di servizio.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 comma 1 della Legge 240/2010. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

L'attività didattica viene svolta col coordinamento del Direttore di Dipartimento, nell'ambito della programmazione annuale dei compiti didattici.

L'attività di ricerca è svolta sotto la supervisione del Direttore del Dipartimento presso cui operano, o di suo delegato.

Ai destinatari dei suddetti contratti spetta per tutta la durata del rapporto un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno, elevabile fino a un massimo del 30 per cento secondo criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.

Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 8 – Regime di incompatibilità

I contratti di cui al presente Regolamento sono incompatibili:

- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- con la titolarità di assegni o contratti di ricerca anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;
- con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

I dipendenti di amministrazioni pubbliche, per tutto il periodo di durata dei contratti, debbono essere collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Ai titolari di contratti di cui al presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12 della Legge 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

Ai titolari dei contratti di cui al presente Regolamento è riconosciuta la possibilità, previa autorizzazione, di svolgere periodi di ricerca all'estero. L'autorizzazione è concessa dal Direttore di Dipartimento e nel nulla osta vanno specificate le eventuali riduzioni all'impegno didattico richiesto in contratto.

Art. 9 – Valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di II fascia

Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'Università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) della Legge 240/2010.

La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito Regolamento di Ateneo nell'ambito dei criteri fissati dal Ministro con D.M. 344/2011. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'Ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia di norma dall'anno accademico successivo.

In caso di valutazione negativa il titolare del contratto può ripresentare istanza di valutazione non prima di un anno dall'esito della precedente valutazione.

La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2 della Legge 240/2010, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

La valutazione di cui al comma 5 dell'art. 24 della Legge 240/2010 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.

Art. 10 – Cessazione del rapporto

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine, dal recesso di una delle parti o da gravi inadempienze del prestatore di lavoro nello svolgimento della sua attività.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

Art. 11- Proprietà intellettuale

Il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

Il ricercatore può presentare in proprio la domanda di brevetto, fatto salvo l'obbligo di comunicare l'avvenuto deposito all'Ateneo entro 15 giorni dal deposito stesso, e di mettere a disposizione dell'Ateneo tutto il materiale relativo al brevetto necessario alla valutazione della regolazione dei rapporti economici tra Ateneo ed inventori. Si rinvia a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo disciplinante i brevetti.

Art. 12 – Norme transitorie e finali

Ai titolari dei contratti di cui al presente Regolamento viene attribuito, per l'intera durata del contratto, il titolo di Ricercatore.

I titolari dei contratti di cui al presente Regolamento partecipano alle sedute degli organi delle strutture cui afferiscono secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme già dettate dall'ordinamento per i ricercatori a tempo indeterminato, in quanto compatibili.

Fino al 31/12/2026, l'Università riserva una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti ai soggetti che sono stati, per una durata non inferiore ad un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3 lettera a), del previgente testo della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca.

Fino al 31/12/2026 su richiesta del Ricercatore è riconosciuto ai fini dell'inquadramento a professore associato:

- un periodo di servizio pari a tre anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da Ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), del previgente testo della Legge n. 240 del 2010. In questo caso, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei Professori Associati avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio;

- un periodo di servizio pari a due anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010.

Art. 13 – Norme transitorie ed entrata in vigore

Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo e diffuso per via telematica, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione da parte del Rettore.

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale contenente i gruppi scientifico disciplinari i bandi di selezione riporteranno i settori concorsuali.

Modena, 30/06/2023

IL RETTORE

(Carlo Adolfo PORRO)

Firmato digitalmente ai sensi del Dec. Lgs. N. 82/2005